

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD DVB-H

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1.- Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H sul territorio del Comune di Vò al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici secondo il principio di precauzione;
- c) assicurare l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, finalizzandole al contenimento delle emissioni elettromagnetiche e alla riduzione dell'impatto urbanistico, estetico ed ambientale degli impianti;
- d) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- e) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- f) realizzare una gestione semplificata e concertata, tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, nelle more dell'approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio – PAT - a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio), fatte salve le varianti al vigente PRG ai sensi dell'art. 48 c. 1 della L.R. 11/2004, per la realizzazione di impianti di interesse pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazione

1.- Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H nel territorio del Comune di Vò.

2.- Si applicano le definizioni di cui alla L. 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

CAPO II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

Art. 3 Criteri di localizzazione

1.- I criteri di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti sono individuati nel Piano di Assetto del Territorio – PAT a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 ("Norme per il governo del territorio").

2. Nelle more dell'adozione del PAT, i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'articolo 2, devono presentare la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.

Per le installazioni, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovranno essere seguiti questi criteri:

- a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
- b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
- c) aree di rispetto cimiteriale.

Qualora le precedenti localizzazioni si dimostrino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, nel caso di motivata necessità di installazione di un impianto in altre posizioni in quanto sia dimostrata l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, comunque nel rispetto delle aree sensibili così come indicate all'articolo 4 del presente regolamento, le richieste verranno valutate dal piano di localizzazione.

Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture già esistenti, al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interraste degli impianti tecnologici collegati agli impianti di telefonia cellulare.

Art. 4 Siti sensibili

1. Per siti sensibili si intendono:

- a) Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;

c) Parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale.

Nei suddetti siti e nelle aree di pertinenza non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente regolamento.

2. In prossimità di tali siti è possibile l'installazione di nuovi impianti o modifiche dell'esistente solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possano essere altrimenti soddisfatte.

Dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione della impossibilità di localizzazioni alternative tramite apposita relazione, nella quale siano indicate anche le simulazioni di copertura del segnale.

Art. 5 Piano Comunale delle Installazioni (PCI) degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H

1. Allo scopo di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, i gestori delle reti di impianti di telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H interessati, presentano agli uffici competenti con cadenza annuale entro il 31 marzo, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare per i due anni successivi, ivi inclusa qualsiasi variazione degli impianti esistenti.

I gestori che non intendono apportare alcuna variazione o nuova installazione, non presenteranno alcun programma di sviluppo, dichiarando così, implicitamente, l'assenza di interventi sulla propria rete nel territorio comunale di Vo' per i prossimi due anni.

Nel caso in cui nessun gestore abbia programmi di sviluppo della propria rete, la formazione (o la modifica) del Piano Comunale delle Installazioni (d'ora in poi indicato con la sigla PCI) non avrà decorso sino all'anno successivo.

2.- Il programma di sviluppo della rete presentato dai gestori deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

a) schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;

b) cartografia in scala 1/10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;

c) cartografia in scala 1/10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi ventiquattro mesi;

d) relazione tecnica che illustri sinteticamente i dati statistici di traffico storici e i dati di previsione di traffico, aspetti tecnologici e di mercato che giustifichino i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni e delle modificazioni previste, anche tenendo conto delle possibili alternative tecnologiche e localizzative, in relazione all'esigenza di assicurare le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento.

3.- Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, gli uffici competenti, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richieste ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità urbanistica e ambientale dei programmi di sviluppo delle reti e formulano alla giunta comunale, per l'approvazione, una proposta di "Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H" (di seguito denominato semplicemente "PCI").

4.- La proposta di PCI contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie per assicurare il rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3 ed il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1. A tale scopo la proposta di Piano può individuare alternative localizzative o realizzative o tecnologiche, all'uopo privilegiando le aree maggiormente idonee e la collocazione degli impianti, tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di opportunità tra i diversi gestori.

5.- La proposta di PCI è comprensiva di:

a) una relazione tecnica, giustificativa delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti;

b) un elaborato cartografico in scala 1/10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti di localizzazione ed eventuale delocalizzazione per i nuovi impianti;

c) norme tecniche operative che specifichino le eventuali caratteristiche costruttive ammesse per gli impianti, anche per favorirne la qualità architettonica e la mitigazione ambientale.

6.- Il responsabile dell'ufficio competente, entro 5 giorni dalla formulazione alla Giunta Comunale, procede:

a) a pubblicizzare la proposta per 30 giorni sull'albo pretorio comunale e sulla home page del sito internet comunale, affinché chiunque, residente nel comune, vi abbia interesse, possa esprimere eventuali valutazioni entro quarantacinque giorni dal relativo avviso;

b) ad inviare la proposta di PCI ai gestori, che sono invitati ad esprimere le proprie osservazioni comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative, realizzative e tecnologiche ipotizzate, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione.

7.- Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'ufficio competente, entro sessanta giorni dall'invio della proposta di PCI ai gestori, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, formula la proposta conclusiva di PCI.

8.- Entro 20 giorni dalla formulazione della suddetta proposta conclusiva, il PCI, viene approvato dal Consiglio Comunale come parte integrante del Piano degli Interventi – PI di cui alla L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Nelle more della vigenza del Piano degli interventi, il PCI, entro 5 giorni dalla formulazione della suddetta proposta conclusiva, verrà pubblicato all'albo pretorio e prenderà efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.

9.- L'entrata in vigore del PCI o della sua variante dovrà in ogni caso avvenire prima del 31 agosto di ogni anno.

10.- Il PCI non ha scadenza e rimane in vigore sino ad una sua variazione, con la procedura descritta in questo stesso articolo.

CAPO III PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

Art. 6 Provvedimento autorizzatorio

1.- L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comprensivo del permesso di costruire, da parte del responsabile dell'ufficio competente alle Attività Produttive nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dalla normativa vigente sul SUAP.

2.- Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile e/o per le trasmissioni in standard DVB-H, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione degli impianti con contestuale apposizione dei sigilli da parte della Polizia municipale.

Art. 7 Istruttoria

1.- Nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficio competente verifica la conformità dell'intervento con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché le eventuali osservazioni presentate ai sensi dell'art. 7.

2.- Sono fatte salve le autorizzazioni e i pareri previsti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Art. 8 Pubblicizzazione dell'istanza e partecipazione

1.- L'ufficio competente provvede alla tempestiva pubblicizzazione dell'istanza di autorizzazione prevista dall'art. 87, comma 4, del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, mediante avviso all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per 30 giorni, con l'espressa indicazione che ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono prendere visione ed ottenere il rilascio di copia della documentazione presentata ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, presentare memorie e documenti che saranno valutati dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prima di adottare il provvedimento autorizzatorio.

Art. 9 Divieto di installazioni non previste dal PCI

1.- Non può essere autorizzata l'installazione o la modifica di impianti in assenza del PCI o in siti e aree non previsti dal PCI

Art. 10 Impianti provvisori

1.- Può essere autorizzata dalla Giunta Comunale, previo parere favorevole dell'ARPAV, l'installazione di impianti provvisori anche al di fuori dei siti e delle aree individuati dal PCI, la cui durata deve essere strettamente limitata alle esigenze tecniche che ne hanno fondato la richiesta, e comunque non superiore a sei mesi non rinnovabili. Non possono essere concesse proroghe. Trascorso il tempo stabilito l'impianto deve essere rimosso.

2.- Sono fatti salvi le autorizzazioni e i pareri previsti dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

CAPO IV

RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Art. 11 Piano di riassetto degli impianti esistenti

1. In sede di approvazione del PCI, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in siti sensibili.

Il Comune richiede la rilocalizzazione degli impianti quando:

- gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art. 5, con l'eccezione dei casi previsti dall'art. 4 comma 2;
- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento comunale.

Art. 12 Migliori tecnologie disponibili

1. Sia in sede di pianificazione comunale delle nuove installazioni e di riassetto degli impianti esistenti, sia in sede di autorizzazione dei singoli impianti, devono essere perseguite e prescritte soluzioni che prevedono l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione e per assicurare la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, tenendo conto anche dei risultati degli studi di fattibilità su tecnologie alternative alle macrocelle condotti da enti e società esterne o dai gestori, e verificati dall'amministrazione.

CAPO V CONTROLLO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 13 Vigilanza e controlli

1. L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della L. 22 febbraio 2001 n. 36 avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV.

2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento avvalendosi della Polizia municipale e del personale preposto.

3. Il personale incaricato dei controlli e delle misurazioni, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Art. 14 Monitoraggio

1.- La giunta comunale, eventualmente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto – ARPAV, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro – ISPESL, dell'azienda USL o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, tenuto conto delle potenze di emissione e della vicinanza a siti sensibili, stabilisce ogni anno i criteri di priorità nei controlli e un programma di monitoraggio degli impianti e del fondo elettromagnetico del territorio comunale.

Art. 15 Rapporto annuale

1.- Ogni anno viene reso pubblico, un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da radiofrequenze che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti.

CAPO VI SANZIONI

Art. 16

1. Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche, e in particolare l'ordine di demolizione di cui all'articolo 31 per quanto riguarda gli impianti realizzati abusivamente, ad eccezione degli impianti realizzati senza titolo in siti e aree previsti dal Piano e suscettibili di sanatoria.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, è disposta la sospensione dell'atto autorizzativo da due a quattro mesi.

In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata.

3. Nel caso in cui si impedisca al personale incaricato dei controlli, l'accesso agli impianti ovvero ai dati, alle informazioni e ai documenti richiesti per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, è irrogata la massima sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 8 della L.R. 9 luglio 1993, n. 29 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni) spetta alla Polizia municipale.

5. L'applicazione delle altre sanzioni amministrative spetta all'ufficio Ambiente, fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell'edilizia) spettanti allo Sportello Unico.

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 Norme transitorie

1. E' fatto obbligo in caso di variazioni del presente Regolamento avvisare i principali gestori delle modifiche apportate.

2. L'approvazione del PCI da parte del Consiglio Comunale costituisce adozione di variante per le parti in contrasto ai sensi dall'art. 48, comma 1, ultima linea, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 in quanto impianti di interesse pubblico.

Art. 19 Accordi con i gestori

1. E' fatta salva, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, la possibilità di concludere accordi e protocolli di intesa con i gestori.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.